



**ORIGINALE**

**COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO**  
(Provincia di Savona)

**N° 33** Reg. delib.

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE PROCEDURALE E CRITERI DI APERTURA, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA (LEGGE 17.08.2005 N° 174.-**

L'anno **DUEMILAOTTO**, addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **15.30** in Borghetto S.Spirito, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge sulle autonomie locali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

All'appello risultano presenti i signori:

		Presenti	Assenti
1	VACCA Santiago	SI	
2	ANGELUCCI Bruno	SI	
3	MORENO Roberto	SI	
4	ORZELLI Antonio	SI	
5	PESCE Giannino	SI	
6	PIRRITANO Piero	SI	
7	DE STEFANIS Barbara	SI	
8	FORMATO Maria Luisa	SI	
9	VACCA Ivano		SI
10	DELICATO Alessandro	SI	
11	CANALE Giorgio	SI	
12	MANZO Giovanni	SI	
13	SANNA Giovanni		SI
14	ROASCIO Stefano		SI
15	FERRANDO Rosa Angela		SI
16	FRANCHI Antonio		SI
17	VILLA Raimondo		SI
		<b>11</b>	<b>6</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe RATTO**.

Il sig. **Roberto MORENO** nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la Presidenza e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sulla seguente pratica segnata all'oggetto:

**OGGETTO: REGOLAMENTO PROCEDURALE E CRITERI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA (Legge 17/08/2005 N. 174).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**vista** la Legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini così come successivamente modificata con Legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

**richiamato** l'art. 1 della Legge 17 agosto 2005, n. 174 ad oggetto "Disciplina dell'attività di acconciatore" il quale prevede che l'esercizio dell'attività di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica e privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione e che la suddetta legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività;

**richiamato** l'art. 10 – 2° comma – del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 il quale dispone che l'attività di acconciatore è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare al comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, e che comunque non possono essere subordinate al rispetto di distanze minime, fatti salvi i soli requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali alle norme urbanistiche ed igienico – sanitarie;

**accertato** pertanto che le vigenti direttive di carattere generale portano a una sempre maggiore libertà di iniziativa economica privata;

**condivise** le motivazioni finora esposte;

**preso atto** pertanto, che in linea con quanto premesso, compatibilmente con le disposizioni vigenti, è intenzione di questa Amministrazione consentire un libero sviluppo del settore;

**verificata** la necessità di dotarsi di un idoneo strumento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore, ai fini di una puntuale applicazione delle predette disposizioni di Legge;

**preso atto** pertanto del redatto schema di "Regolamento procedurale e criteri per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle attività di acconciatura (legge 17/08/2005 n. 174)";

**ritenuto** che lo stesso risulta più adeguato alle attuali disposizioni di carattere generale nonché alle esigenze della realtà locale;

**dato atto** che si è proceduto, nella fase di stesura del "Regolamento procedurale e criteri per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle attività di acconciatura (legge 17/08/2005 n. 174)", alla consultazione con le Associazioni di categoria, dei consumatori, dei lavoratori nonché con la Camera di Commercio;

**preso atto** della nota pervenuta dalla Commissione per l'Artigianato, presso la Camera di Commercio di Savona, con il quale venivano comunicate le seguenti osservazioni al testo:

*"All'art. 5 (requisiti professionali) comma 1: correttamente sono stati elencati i percorsi formativi ai fini del riconoscimento della qualifica professionale per l'attività di acconciatore, ma si ritiene che il Comune debba altresì precisare che la Legge 14 febbraio 1963, n. 161, la Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e la Legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con l'attuale normativa in vigore, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalla legge regionale che la Regione Liguria adotterà sulla base dei principi della Legge 17 agosto 2005, n. 174 (art. 7 della Legge n. 174/2005);*

*comma 6: nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere in capo ad almeno uno dei soci (e non "alla maggioranza dei soci) nel caso di impresa artigiana."*;

**sentita** la Commissione Consigliere Capi Gruppo la quale nella seduta del 14 aprile 2008 ha espresso in merito il proprio parere favorevole;

**viste:**

- la Legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ed integrata dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 735;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174 le cui disposizioni restano vigenti nelle sole parti compatibili con il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 come convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2007, n. 40;

**dato atto** che i pareri per la regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all'approvazione del presente provvedimento e sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente deliberazione;

**visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**con voti** 11 favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto essendo 11 i consiglieri presenti e 11 i consiglieri votanti

**DELIBERA**

1. per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, e per quanto di competenza, di approvare il "Regolamento procedurale e criteri per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle attività di acconciatura (legge 17/08/2005 n. 174)", il quale si allega alla presente deliberazione, individuandolo con la lett. A), per formarne parte integrale e sostanziale;
2. di dichiarare abrogate, dall'entrata in vigore del presente "Regolamento procedurale e criteri per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle attività di acconciatura (legge 17/08/2005 n. 174).", le precedenti norme regolamentari comunali a disciplina della materia;
3. di dichiarare con voti 11 favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto essendo 11 i consiglieri presenti e 11 i consiglieri votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

oooOOOooo

**Regolamento procedurale e criteri di apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle attività di acconciatura ( Legge 17.08.2005 n. 174 ).**

Letto , confermato e sottoscritto.


IL CONSIGLIERE  


Comune di Borghetto S. Spirito  
IL PRESIDENTE  
  
(Secretaria)

IL SEGRETARIO CAPO  


**PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267 DEL 18/08/2000**

Per la regolarità tecnica:

Comune di Borghetto S. Spirito  
PARERE FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  


VISTO il parere di regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  


Su attestazione del Messo comunale, certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 7 MAG. 2008

Comune di Borghetto S. Spirito  
  
(Secretaria)

IL SEGRETARIO CAPO  


La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 22 MAG. 2008

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio in data 7 MAG. 2008

non essendo soggetta a controllo a seguito abrogazione art. 130 Costituzione Italiana.

IL SEGRETARIO CAPO  
